Penale Ord. Sez. 7 Num. 25932 Anno 2019
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 30/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA SALVATORE nato a PALERMO il 06/04/1964

avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Motivi della decisione

Il difensore di **La Rosa Salvatore** ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 19 ottobre 2016 dal Tribunale di Palermo, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., alla pena di mesi 4 di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione dell'art. 334 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto la sentenza disattende la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.1963/2010 in cui si afferma che l'art. 213, comma 4, del codice della strada è norma speciale rispetto a quella penale nel caso di beni sottoposti a sequestro amministrativo; 2) violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato solo sui precedenti penali dell'imputato, senza considerare la vicenda nella sua interezza.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Manifestamente infondato è il primo motivo, fondato su una erronea interpretazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, come già precisato dai giudici di appello, stante la diversità della condotta- circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sanzionata solo in via amministrativa, ipotesi non ricorrente nella fattispecie-, rispetto a quella in esame, avente ad oggetto la sottrazione del veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, affidato al proprietario custode e non rinvenuto al momento del controllo per la sottoposizione a confisca.

Parimenti è del tutto infondato il dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 maggio 2019

Il consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Stefano Mogini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale